

## **Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole e quarantene di classe per l'anno scolastico 2021-2022**

(stato al 3 settembre 2021)

*Il presente documento è stato redatto dall'Ufficio del medico cantonale (UMC) in collaborazione con la direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).*

### **1. Scuole con obbligo di mascherina per gli allievi**

Per le scuole in cui vige l'obbligo della mascherina per gli allievi, se un/a allievo/a (o un/a docente) dovesse risultare positivo/a va applicata la procedura che segue, fatto salvo valutazioni particolari da parte dell'UMC, che valuta ogni situazione caso per caso. In generale, le persone (allievi e docenti) vaccinate con un certificato COVID-19 valido e le persone guarite con un certificato COVID-19 valido (rilasciato alle persone che hanno fatto un'infezione da coronavirus attestata da un test PCR positivo negli ultimi 6 mesi), se asintomatiche, sono esentate dall'esecuzione di eventuali test e sono esentate da eventuali quarantene.

#### **Procedura in presenza di un caso positivo in una classe**

In presenza di un singolo caso positivo in una classe si informano allievi e docenti della presenza del caso positivo, richiamando tutti al rispetto scrupoloso delle misure di protezione, con particolare riferimento alle pause e al pranzo (vedi Allegato 1: esempio di lettera di informazione). Allievi e docenti sono invitati a testarsi immediatamente – anche se vaccinati o guariti - in caso di comparsa del minimo sintomo. Non sono prese ulteriori misure per la classe, che può proseguire a frequentare la scuola in presenza.

#### **Procedura in presenza di 2 casi positivi in un periodo di 7 giorni in una classe**

1. In presenza di un totale di due casi positivi in una classe che si manifestano entro un periodo di 7 giorni uno dall'altro (docente incluso) viene proposto un **test mirato volto a verificare la presenza di eventuali ulteriori casi positivi**. Previo consenso scritto della famiglia (vedi Allegato 1)<sup>1</sup> o consenso orale della persona a partire dai 16 anni e stabilito che sottoporsi al test non è obbligatorio:
  - a. durante l'orario scolastico: una squadra mobile della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanza (FCTSA) arriva sul posto ed esegue un test antigenico rapido<sup>2</sup> a chi ha fornito il consenso;
  - b. fuori orario ma in giorni feriali: il test viene eseguito l'indomani a scuola da parte della squadra mobile FCTSA;
  - c. nei giorni festivi: il test viene eseguito dalla squadra mobile FCTSA presso la scuola il primo giorno feriale.
2. L'esito del test è comunicato alle persone coinvolte entro 15-20 minuti. Chi risulta positivo deve sottoporsi a un test PCR di conferma.

<sup>1</sup> In caso di allievi di meno di 16 anni, la direzione di istituto è responsabile per la raccolta del consenso preventivo all'esecuzione del test. Per lo svolgimento dei test a scuola, la direzione mette a disposizione del personale FCTSA una persona per gli aspetti amministrativi (lista della classe, trascrizione del risultato del test, eccetera). La procedura di test si applica anche ai docenti non vaccinati o non guariti che hanno avuto più di due ore (almeno 3 ore) di lezione con la classe durante il periodo di contagiosità dei casi positivi.


<sup>2</sup> Vedi : [www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-senza-sintomi/](http://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-senza-sintomi/)

3. Alla fine dell'esecuzione dei test in sede, la direzione di istituto trasmette all'UMC ([dss-umc@ti.ch](mailto:dss-umc@ti.ch)) la lista dei nominativi degli allievi e dei docenti della classe testata presenti al test e il risultato dei test.
4. **Se i test eseguiti non evidenziano ulteriori casi positivi** oltre a quelli già noti, le persone della classe risultate negative continuano la scuola in presenza. Tramite la direzione di istituto, tutti gli allievi sono invitati a svolgere un secondo test antigenico rapido a partire dal 5° giorno successivo con nuovo intervento della squadra FCTSA, se così stabilito dall'UMC, oppure presso una farmacia autorizzata o un medico (vedi liste sulla pagina <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-senza-sintomi/>). Le persone (allievi e docenti) non vaccinate, non guarite e che decidono di non farsi testare né con il primo test, né con quello in 5ª giornata, non potendo dimostrare la propria negatività sono considerate come potenzialmente positive e poste precauzionalmente in quarantena a tutela della comunità scolastica. Possono rientrare a scuola unicamente presentando la prova di un test negativo oppure al termine della quarantena ordinata dall'autorità.
5. Dopo l'esecuzione dei test in 5ª giornata la direzione di istituto raccoglie l'esito e trasmette all'UMC la lista dei nominativi degli allievi che si sono sottoposti al test e l'esito degli stessi.
6. **Se i test eseguiti in loco e quelli eseguiti dal 5° giorno successivo non evidenziano casi positivi** oltre a quelli già noti, non sono prese ulteriori misure per la classe, che può proseguire a frequentare la scuola in presenza.
7. **Se i test eseguiti in loco oppure quelli eseguiti dal 5° giorno successivo evidenziano uno o più casi positivi oltre a quelli già noti** (dunque, in totale, un numero superiore a 2 casi positivi nella medesima classe), salvo valutazioni particolari, l'UMC ordina una quarantena di classe che tocca tutti gli allievi della classe. I docenti risultati negativi, indipendentemente dal numero di allievi positivi in classe, possono continuare a fare lezione in presenza. Eventuali docenti confermati positivi mediante un test PCR sono trattati come casi singoli e non sono pertanto calcolati nel computo per la quarantena di classe.
8. La direzione di istituto trasmette all'UMC la lista dei nominativi di tutti gli allievi della classe posti in quarantena.

### **Procedura in presenza di 3 o più casi positivi in una classe**

1. Salvo valutazioni particolari, l'UMC ordina una quarantena di classe che tocca tutti gli allievi della classe.
2. Vedi punto 8 (sopra)

## Schema riassuntivo



\*2° caso che appare entro 7 giorni dal primo.

## Possibilità di accorciamento della quarantena

Quarantene singole: Nel caso in cui vi fossero delle quarantene singole motivate dal primo o dal secondo caso positivo che non determinano però una quarantena di classe, gli allievi in quarantena singola possono accorciarla con l'esecuzione di un test al 7° giorno. Se l'esito del test è negativo il rientro a scuola è possibile previa autorizzazione dell'autorità sanitaria o del Servizio tracciamento contatti, previo accordo della direzione e con la messa in atto delle misure necessarie compatibilmente con l'organizzazione scolastica. Ciò significa, oltre alla mascherina e alla disinfezione frequente delle mani, il rispetto della distanza > 1.5 m dai compagni (banco singolo), l'esclusione dalle lezioni di nuoto, educazione fisica e canto, nonché pranzare e trascorrere le pause rigorosamente da soli per i 3 giorni rimanenti. In questi 3 giorni è raccomandato che il tragitto casa-scuola avvenga nel limite del possibile solo con mezzi privati.

Quarantene di classe: Nel caso in cui fosse decretata una quarantena di classe, l'eventuale esecuzione a titolo individuale di un test in 7ª giornata per gli allievi, se negativo, permetterà (previa autorizzazione dell'autorità sanitaria o del Servizio tracciamento contatti) di uscire dalla quarantena, ma non di rientrare a scuola fino allo scadere della quarantena di classe.

## Fatturazione

I test previsti da questa procedura sono eseguiti su ordine dell'autorità cantonale nell'ambito del controllo di focolai oppure si tratta di test eseguiti in quarantena e sono presi a carico della Confederazione alle condizioni tariffali previste nell'Allegato 6 dell'Ordinanza 3 COVID-19.